

SOMMARIO - VERZEICHNIS

PARTE PRIMA - ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1954, n. 1

Determinazione dei compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Regione Trentino-Alto Adige

pag. 2

REGIONALGESETZ 5. Jänner 1954, Nr. 1

Festsetzung der Entschädigungen für die Mitglieder von Kommissionen, Beiräten und Komitees, wie immer sie benannt werden, die bei der Region Trentino-Tiroler Etschland gebildet werden

Seite 3

Provincia di Trento:

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1954, n. 1

Ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche

pag. 5

ANNO 1953

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 1953, n. 75

Autorizzazione alla Cassa Rurale di Roncegno al trasferimento degli Uffici

pag. 7

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES 7. Dezember 1953, Nr. 75

Ermächtigung an die Raiffeisenkasse von Roncegno zur Verlegung der Aemter

Seite 8

PARTE SECONDA - ZWEITER TEIL

COMUNICATI UFFICIALI - AMTSMITTEILUNGEN

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Approvazione dello schema di Statuto dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e annessa Sezione di credito agrario di miglioramento

pag. 8

BESCHLUSS DES REGIONALRATES TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

Genehmigung des Statutenentwurfes des Institutes zur Ausübung des mittel- und langfristigen Kredites in der Region Trentino-Tiroler Etschland und der angeschlossenen Sektion für den landwirtschaftlichen Meliorierungskredit

Seite 9

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1954, n. 1

Determinazione dei compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Regione Trentino-Alto Adige.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ai componenti e segretari di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso organi ed uffici della Regione o presso aziende ed organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, escluse le commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego, è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

Il gettone di presenza è stabilito in Lire 1.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, ed in Lire 2.000 per gli estranei alle medesime.

Art. 2

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1 può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta Regionale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno mensile corrisposto a ciascun componente e segretario non può comunque superare l'importo di Lire 35.000.

Art. 3

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopralluoghi compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alle pubbliche Amministrazioni sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, al grado VI della gerarchia statale.

Art. 4

Non può essere attribuito ad un medesimo componente e segretario di più organi collegiali, che sia

funzionario di una pubblica amministrazione, un numero di partecipazioni alle riunioni di tali organi superiore a 10 in ogni mese.

Tale limitazione non è operante qualora la retribuzione dei componenti di un organo collegiale regionale sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza.

Art. 5

Qualora il trattamento economico dei componenti gli organi collegiali regionali di cui all'art. 1 sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari di tali organi spetta il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico per i componenti gli organi collegiali risulti differenziato in rapporto alla funzione od alla carica; in tal caso, ai segretari degli organi compete il trattamento meno elevato.

Art. 6

Per esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con l'opera del personale regionale, la Giunta può deliberare di affidare speciali studi interessanti i servizi da essa dipendenti, od incarichi di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica, a persone particolarmente competenti, estranee all'Amministrazione regionale.

Con la stessa deliberazione la Giunta regionale, in relazione all'importanza ed alla prevedibile durata dell'incarico, nonchè alla preparazione ed alla posizione della persona incaricata, determinerà il compenso globale, tenendo conto delle tariffe professionali in vigore. Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo verrà fissata una retribuzione mensile il cui limite massimo non potrà superare la somma di Lire 150.000.

Art. 7

La Giunta regionale può deliberare che a componenti di organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione regionale o ad esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni, comitati in genere, per lavori di breve durata, che abbiano per oggetto l'esame, o la trattazione di problemi d'interesse regionale.

A coloro che sono investiti di tali incarichi compete il trattamento economico di missione previsto dall'art. 3.

Art. 8

Al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, provvede con propri decreti il Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento iscritto in apposito capitolo di spesa della rubrica Assessorato per le finanze.

Art. 10

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 5 gennaio 1954.

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ 5. Jänner 1954, Nr. 1

Festsetzung der Entschädigungen für die Mitglieder von Kommissionen, Beiräten und Komitees, wie immer sie benannt werden, die bei der Region Trentino-Tiroler Etschland gebildet werden.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
veröffentlicht

folgendes Gesetz:

Art. 1

Den Mitgliedern und Sekretären von Kommissionen, Beiräten und Komitees, wie immer sie benannt werden, welche bei den Organen und Ämtern der Region oder bei von dieser abhängigen Betrieben und Körperschaften mit autonomem Aufbau gebildet werden, ausgenommen die Bewertungskommissionen für Wettbewerbe um öffentliche Beamtenstellen, wird eine persönliche Präsenzmarke für jeden Tag der Teilnahme an den diesbezüglichen Versammlungen entsprochen.

Die Präsenzmarke ist in L. 1000 für die An-

gestellten der Staatsverwaltung, der Regionalverwaltung oder der Verwaltung anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften, und in L. 2000 für Aussenstehende festgesetzt.

Art. 2

Den Mitgliedern und Sekretären der Kollegialorgane gemäss Art. 1 kann auf Beschluss des Regionalausschusses eine Entschädigungszuweisung für Vorbereitungsarbeiten und für Studien, welche ausserhalb der Versammlungen durchgeführt werden, gewährt werden.

Die monatlich jedem Mitgliede und Sekretär ausbezahlte Zuweisung darf jedenfalls den Betrag von L. 35.000 nicht übersteigen.

Art. 3

Den Mitgliedern und Sekretären der Kollegialorgane gemäss Art. 1, die in Ausübung ihrer Funktionen Reisen und Ortsbesichtigungen vornehmen müssen, gebührt die für die Staatsangestellten geltende wirtschaftliche Behandlung für Sonderaufträge.

Die der öffentlichen Verwaltung Aussenstehenden sind in Bezug auf die erwähnte Behandlung dem V. Grade der staatlichen Hierarchie gleichgestellt.

Art. 4

Einem ebensolchen Mitgliede oder Sekretär von mehreren Kollegialorganen, welcher Funktionär einer öffentlichen Verwaltung ist, kann keine höhere Zahl von Teilnahmen an den Versammlungen dieser Organe angerechnet werden, als 10 in jedem Monate.

Diese Begrenzung gilt nicht, falls die Entlohnung der Mitglieder eines regionalen Kollegialorganes durch Sonderbestimmungen mit einem anderen System als jenem der Präsenzmarken geregelt wird.

Art. 5

Wenn die wirtschaftliche Behandlung der Mitglieder der regionalen Kollegialorgane gemäss Art. 1 durch besondere Bestimmungen mit einem von den Präsenzmarken verschiedenen System geregelt ist, so gebührt den Sekretären dieser Organe dieselbe, für die Mitglieder vorgesehene wirtschaftliche Behandlung.

Der vorhergehende Absatz findet keine Anwendung, falls die wirtschaftliche Behandlung für die Mitglieder von Kollegialorganen nach Funktion und nach der bekleideten Stelle unterschieden wird; in diesem Falle gebührt den Sekretären der Organe eine niedrigere Behandlung.

Art. 6

Für Erfordernisse mit Ausnahmscharakter, welche nicht durch das Regionalpersonal befriedigt werden können, kann der Regionalausschuss beschliessen, besondere Studien, welche die von diesem abhängigen Dienste interessieren, oder Aufträge mit juridischer, verwaltungsmässiger und technischer Beratung Personen mit besonderen Fachkenntnissen anzuvertrauen, welche nicht zur Regionalverwaltung gehören.

Mit demselben Beschlusse bestimmt der Regionalausschuss, je nach Wichtigkeit und voraussichtlicher Dauer des Auftrages wie im Verhältnis zur Vorbereitung und zur beruflichen Stellung der beauftragten Person, die Gesamtentschädigung, unter Berücksichtigung der geltenden beruflichen Tarife, Falls der Auftrag fortlaufenden Charakter annehmen sollte, wird eine monatliche Entlohnung festgesetzt, deren Höchstgrenze den Betrag von Lire 150.000 nicht übersteigen darf.

Art. 7

Der Regionalausschuss kann beschliessen, dass Mitgliedern von bei der Regionalverwaltung gebildeten Kollegialorganen oder Fachleuten der Antrag erteilt werde, an Zusammenkünften, Kommissionen, Komitees im allgemeinen für Arbeiten von geringerer Dauer teilzunehmen, welche als Gegenstand die Prüfung und Behandlung von Problem regionalen Interesses haben.

Jenen, welche einen solchen Auftrag zu vollziehen haben, gebührt die vom Art. 3 vorgesehene wirtschaftliche Behandlung für Sonderaufträge.

Art. 8

Die Erteilung der Aufträge, gemäss Art. 6 und 7 dieses Gesetzes, erfolgt durch den Präsidenten des Regionalausschusses mit eigenen Dekreten.

Art. 9

Für die Belastung, die aus der Anwendung dieses Gesetzes erwächst, wird durch eine, in einem eigenen Ausgabenkapitel der Rubrik des Finanzassessorat eingetragene Auswertung Sorge getragen.

Art. 10

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1954 in Wirksamkeit.

Vorliegendes Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jedem, dem es zusteht, wird zur

Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz einzuhalten und für dessen Einhaltung Sorge zu tragen.

Trient, am 5. Jänner 1954.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1954, n. 1

Ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'ordinamento degli Uffici della Provincia e del personale ad essi addetto è regolato provvisoriamente dalla presente legge e dalle allegate tabelle organiche.

Art. 2

Per l'organizzazione dei servizi provinciali si provvede anzitutto, nei limiti delle allegate tabelle, col personale di ruolo che si trova alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale al momento dell'entrata in vigore della presente legge e con personale assunto per pubblico concorso a norma delle disposizioni vigenti.

Il personale già in ruolo conserva il proprio stato giuridico, con i diritti acquisiti, e il grado già raggiunto a norma del Regolamento organico 2 maggio 1924, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 23 maggio 1924 sub n. 23434/II e successive modificazioni.

Art. 3

Per le ulteriori esigenze dei servizi, la Giunta Provinciale può avvalersi di personale dello Stato o di Enti locali, che sia posto a disposizione della Provincia dalle Amministrazioni interessate, nella posizione di comando.

Art. 4

Il personale comandato a termini dell'articolo precedente conserva, ad ogni effetto, lo stato giuridico, il grado e il trattamento economico ad esso spettante nella Amministrazione, da cui proviene.

Le spese relative per gli stipendi e le altre competenze spettanti al detto personale, e una quota della spesa per il trattamento di quiescenza del medesimo, proporzionale alla durata del comando, sono a carico della Provincia.

E' inoltre assegnata al personale stesso una indennità di missione, nella misura e secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato, dei gradi corrispondenti.

Art. 5

Oltre che con i modi di cui agli articoli precedenti, la Giunta Provinciale è autorizzata ad assumere, per il tempo strettamente necessario, personale avventizio che sia in possesso del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti dell'Amministrazione Provinciale per il corrispondente impiego di ruolo.

Art. 6

Il personale avventizio è assunto con la forma del contratto a tempo determinato, che non potrà eccedere il periodo di tre anni, salva rinnovazione del contratto per eguale periodo.

Al personale avventizio è conferito il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle funzioni ad esso affidate con carattere continuativo.

A tale trattamento, in osservanza dell'art. 1 del D.L.P. 5 febbraio 1948, n. 61, e nei limiti dell'art. 2 del Decreto stesso, sono applicabili le disposizioni dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 7

Le norme relative allo stato giuridico del personale avventizio da assumere dalla Amministrazione Provinciale, saranno stabilite dalla Giunta Provinciale in apposito regolamento.

Art. 8

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo disponibili, salve promozioni del personale di ruolo, possono essere conferiti mediante concorso interno per titoli al personale di ruolo e, con esenzione dai limiti d'età, al personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, che presti servizio in posti con mansioni proprie di quelli da conferire o ad essi analoghe alla data di entrata in